



COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Variante all'art. 21 delle Norme Tecniche Operative del "Piano degli Interventi 2012-2017".
Adozione.

L'anno 2015 il giorno NOVE del mese di LUGLIO alle ore 18.00 nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione fatta con avvisi scritti e comunicati ai signori Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione - seduta pubblica.

Risultano presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto:

	P	A	G
1. Poletto Riccardo	P		
2. Reginato Giovanni	P		
3. Bertoncello Paola	P		
4. Cavalli Elisa	P		
5. Busnelli Maria Cristina	P		
6. Borsato Gianandrea	P		
7. Ferraro Carlo	P		
8. Bussolaro Alice	P		
9. Ganzina Antonio	P		
10. Fiorese Antonio	P		
11. Merlo Mariella		A	SI
12. Faccio Alessandro	P		
13. Bindella Mattia	P		
14. Masolo Renzo	P		
15. Santini Teresina	P		
16. Bernardi Bruno	P		

	P	A	G
17. Finco Maria Federica	P		
18. Marin Roberto	P		
19. Monegato Stefano	P		
20. Scotton Mariano	P		
21. Savona Alessio		A	SI
22. Bizzotto Tamara		A	SI
23. Bernardi Dario	P		
24. Conte Annamaria	P		
25. Zonta Andrea	P		

Presenti n. 22 Assenti n. 3

Assistono altresì i Sigg. ri Assessori:

	P	A
1. Campagnolo Roberto	P	
2. Bertoncello Erica	P	
3. Ciccotti Giovanna	P	
4. Cunico Giovanni Battista	P	

	P	A
5. Mazzocchin Oscar	P	
6. Munari Linda	P	
7. Vernillo Angelo	P	

Assume la presidenza il Consigliere **prof. Carlo Ferraro**

Assiste il Segretario Generale dott. Antonello Accadia

AREA V URBANISTICA

Parere favorevole per la regolarità tecnica a' sensi dell'art.49 D.Lgs.vo n.267/2000 (Firma) [Firma] data 02/07/2015

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Parere favorevole per la regolarità contabile a' sensi dell'art.49 D.Lgs.vo n. 267/2000 (Firma) _____ data _____

SEGRETARIO GENERALE

Parere favorevole per la legittimità a' sensi art.35 - 7° comma Statuto Comunale (Firma) [Firma] data 2/7/2015

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nominati scrutatori i Signori: **Bindella Mattia - Busnelli Maria Cristina - Conte Annamaria**
Si passa a trattare l'oggetto di cui sopra.

Il relatore riferisce al Consiglio quanto segue:

La Legge Regionale n.11/2004 all'art. 3, stabilisce la struttura della pianificazione di livello comunale e prevede che i Comuni si dotino del P.R.C. (Piano Regolatore Comunale), il quale si compone del P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio) e del P.I. (Piano degli Interventi).

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 28/06/2006, il Comune di Bassano del Grappa ha adottato il Piano di Assetto del Territorio, redatto in conformità all'art. 15 della L.R. 11/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il P.A.T. è stato approvato con Conferenza di servizi in data 07/08/2007 e in data 24/10/2007 e ratificato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 4141 in data 18/12/2007. La D.G.R.V. è stata pubblicata sul BUR n. 7 in data 22/01/2008 ed il Piano di Assetto del Territorio è divenuto efficace il 06/02/2008;

Il Comune di Bassano del Grappa ha programmato in diverse fasi la stesura del Piano degli Interventi attraverso i seguenti strumenti urbanistici:

- "Piano degli Interventi: I^ fase di adeguamento del P.R.G./P.I. ai contenuti del P.A.T." approvato con D.C.C. n. 106 in data 27/11/2008;
- "Piano degli Interventi per la riqualificazione urbanistica e ambientale del sistema insediativo mediante il rafforzamento delle polarità esistenti nell'area collinare e montana" approvato con D.C.C. n. 49 in data 22/04/2009;
- "Primo piano degli Interventi – Revisione cartografica e normativa del P.R.G./P.I. in adeguamento al P.A.T. ed a ulteriori disposizioni normative ai sensi degli artt. 17-18 L.R. 11/2004 e s.m.i" approvato con D.C.C. n.9 del 01/03/2012;
- "Varianti al Piano degli Interventi finalizzate all'individuazione di aree residenziali da destinare a prima casa e sistemazioni cartografiche" approvate con D.C.C. n.90 del 28/11/2013, D.C.C. n.10 del 27/02/2014 e D.C.C. n.23 del 08/04/2014;
- "Variante al Piano degli Interventi per l'adeguamento alla Legge Regionale 28 Dicembre 2012, N.50 "Politiche Per Lo Sviluppo Del Sistema Commerciale Nella Regione Veneto e modifiche alle Norme Tecniche Operative" adottata DCC. n. 37 del 30/04/2015;

Il Sindaco Riccardo Poletto, ai sensi di quanto previsto al comma 1 dell'art. 18 della L.R. 11/2004, ha presentato al Consiglio comunale in data 30 aprile 2015 il "Documento Programmatico" in cui sono evidenziati gli obiettivi da raggiungere nella revisione del Piano degli Interventi ed in particolare, al punto 2) del suddetto documento, indica la volontà di predisporre una azione denominata "PROGETTO REGOLE CERTE" con la finalità di rivedere e aggiornare la normativa urbanistica, edilizia, ambientale vigente, con l'obiettivo della semplificazione e per dare maggiori certezze sulla applicazione dei contributi di monetizzazione dei servizi;

Tale revisione normativa e del P.I. nel suo complesso, sarà attuata in conformità a quanto previsto dalla L.R. n.11/2004 avviando il confronto e la concertazione con gli enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti, assicurando altresì il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico, invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche;

Il percorso di partecipazione è già stato di fatto avviato in modo puntuale per l'adozione della Variante al Piano degli Interventi per l'adeguamento alla L.R.50/2012 e il Laboratorio di progettazione partecipata, avviato con D.C.C. n.68 del 12/03/2013, è stato riconfermato con D.G.C. n.130 del 26/05/2014;

In ottemperanza a quanto previsto al punto 2) del Documento Programmatico, la presente Variante, anticipando puntualmente la revisione complessiva delle norme, ha quindi l'obiettivo di modificare l'art.21 delle Norme Tecniche Operative (NTO) del P.I. titolato "Dotazione di servizi e attrezzature negli interventi

edilizi diretti” nella direzione della semplificazione, chiarezza interpretativa e maggiore efficacia del dettato normativo.

In particolare la modifica (**Allegato sub1**) è volta a specificare la definizione di “carico urbanistico” delle trasformazioni edilizie, definendo per quali fattispecie deve essere garantita la dotazione di servizi e attrezzature e stabilendo la modalità di applicazione sugli edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G. (03/10/1989) innovando le NTO vigenti che all’art. 21 non trattavano il caso. Per questi ultimi viene disciplinata la trasformazione di superfici accessorie preesistenti in superfici utili e quindi stabilito che gli interventi di suddivisione di unità immobiliari comportano l’aumento del carico urbanistico e dunque la verifica della dotazione di servizi e attrezzature.

Sebbene le modifiche introdotte siano di natura tecnica, nel senso che rispondono ad esigenze di aggiornamento normativo, il loro effetto potrà comunque incidere differenziando il peso del carico urbanistico a seconda del tipo di intervento, tuttavia non significativamente rispetto alle norme vigenti.

In ottemperanza a quanto previsto nel documento programmatico del Sindaco, la presente Variante costituisce uno dei passaggi nell’ambito della revisione organica dei contenuti del P.L., sia per mettere ordine alla congerie normativa venutasi a determinare in seguito a recenti provvedimenti di legge, sia su precisa volontà di questa Amministrazione comunale al fine di dare risposta adeguata rispetto alle istanze dei cittadini, in un momento storico in cui riveste fondamentale importanza la rapidità e l’efficacia dell’azione amministrativa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione sull’argomento in oggetto;

Visto l’**Allegato sub1** alla presente deliberazione;

Preso atto dell’Asseverazione di Compatibilità idraulica a firma del progettista della Variante;

Preso atto altresì dei verbali della III Commissione Consiliare permanente “Territorio, Cura e Sostenibilità Urbana, Mobilità, Ambiente, Arredo Urbano” n.14 del 25/06/2015 e n.15 del 02/07/2015;

Visto l’art.18 della L.R. 23/04/2004, n. 11;

Visti gli artt. 42, 78 e 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visti gli artt. 13, 35 e 39 dello Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri espressi nel frontespizio della presente deliberazione;

Uditi gli interventi di cui alla discussione:

ASSESSORE - MUNARI LINDA

La delibera tratta una variante proposta rispetto al contenuto dell’Art. 21 delle norme tecniche operative del Piano degli interventi che parla delle dotazioni di servizi nel caso degli interventi edilizi diretti. Da cosa nasce l’esigenza di portare avanti questa variante alle norme? Nasce da un progetto complessivo che abbiamo anticipato quando, nella scorsa seduta del Consiglio comunale, abbiamo parlato del documento del Sindaco. Uno dei progetti che dichiariamo di volere portare avanti come Amministrazione, dei progetti quadro, è quello che abbiamo chiamato progetto regole certe, cioè una revisione sostanziale in alcuni punti della normativa urbanistica, che soffre molto, specialmente in urbanistica, del fatto di essere figlia di leggi statali e regionali che hanno sempre avuto negli anni una revisione parziale, sfociando nei testi unici, (l’ultimo testo unico dell’edilizia del 2001 è quello che utilizziamo ancora oggi), ma mai un decreto legislativo o un codice o qualcosa che potesse rendere le norme più fluide e soprattutto più omogenee. Da questo nascono tutta una

serie di problemi che ci troviamo anche noi come urbanistica ad affrontare ogni giorno, anche rispetto a quanto abbiamo recepito all'interno delle normative comunali delle norme statali e regionali.

Quindi è una revisione normativa che non possiamo pensare - sarebbe bello - di affrontare in maniera organica tutta in una volta, però ci troviamo ovviamente come Amministrazione anche ad affrontare delle richieste che arrivano ogni giorno da parte di professionisti e di cittadini che si trovano nell'esigenza di risolvere alcuni problemi per portare avanti interventi edilizi che è importante favorire, specialmente in un momento del genere. Quindi possiamo vederlo come uno dei primi passi rispetto a questa revisione normativa generale di cui parlavo.

Faccio un po' un cappello, in modo che possiamo capire, anche a beneficio di chi non ha seguito la cosa in Commissione urbanistica. Innanzitutto ci tengo a precisare che dell'argomento si è discusso due volte in Commissione territorio (scusate, prima avevo detto urbanistica), una discussione che è stata molto feconda, prolifica, abbiamo esaminato la questione, trattato alcuni punti, visto le posizioni diverse ed anche accolto posizioni diverse. La cosa ancora una volta dimostra come in Commissione, lavorando con uno spirito costruttivo, riusciamo ad ottenere un risultato che alla fine ritengo sia importante, oltre al fatto che ci soddisfa tutti, soddisfa l'esigenza che vogliamo andare a raggiungere.

La norma all'Art. 21 parla di carico urbanistico. Cos'è il carico urbanistico? A grandi linee è l'effetto che viene prodotto dall'insediamento (abitazioni, uffici) a livello della domanda di strutture ed opere collettive, in dipendenza del numero delle persone insediate in un territorio determinato. Quindi più persone, più servizi ed attrezzature, in modo che l'insediamento di quelle nuove persone sia assorbito opportunamente dal contesto urbano in cui vanno ad abitare.

L'articolo stabilisce la quantità di servizi ed attrezzature che il privato deve dare nel momento in cui attua un intervento edilizio diretto, quindi nel momento in cui costruisce o fa una variazione di destinazione d'uso, in funzione della valutazione del carico urbanistico. Diciamo che i punti principali della variante sono due: uno è la regolamentazione di quello che succede per gli interventi edilizi su edifici costruiti prima del 1989. Il 1989 è una data importante perché? Perché è la data di entrata in vigore del PRG, che ha cambiato riferimento per la quantificazione delle superfici: dal concetto di cubatura si è passati al concetto di SNR - SU, quindi superficie utile e superficie accessoria. Si pone un problema: per gli interventi realizzati prima dell'89 in caso di un intervento che vari la destinazione d'uso dei vani, come si considera l'aumento di carico urbanistico? Fino ad ieri la cosa non era normata, ma come dicevo prima, si sono presentati alcuni casi specifici che hanno portato l'attenzione su questo punto. Non essendo precisamente definita, la questione aveva portato ad una farraginosità e ad una mancanza di chiarezza nella applicazione, anche e soprattutto rispetto al ruolo del professionista che, non avendo in mano un chiaro strumento di calcolo, non poteva avere un'idea della quantificazione della spesa, e parliamo di notevole incidenza a livello di somme rispetto al peso dell'onerosità dell'intervento, perché, come sappiamo, spesso per quanto riguarda questa dotazione parliamo di monetizzazione, quindi parliamo di cifre ingenti; parlando di edifici esistenti, spesso si tratta di monetizzazione, è necessario ricorrere a questa soluzione. Quindi essendo difficilmente sostenibile stabilire una quota arbitraria determinata ex post di superficie utile e superficie accessoria, si propone nella variante, tout-court, di non ragionare in questi termini. L'intervento su un edificio costruito prima dell'89 non corrisponderà nulla, a meno che però non vi sia un aumento delle unità immobiliari, che è chiaro segno di aumento di carico urbanistico. In questo caso gli standard dovranno essere corrisposti.

L'altro punto importante della variante dell'Art. 21 è quello che succede rispetto alla demolizione e ricostruzione. Se demolisco e ricostruisco a livello di dotazioni di servizi, ho la possibilità di conteggiare solo la superficie che va in aumento rispetto all'edificio che avevo precedentemente. Le leggi vigenti, però, tenderebbero ad equiparare la demolizione e la ricostruzione ad una nuova costruzione in termini di corresponsione degli standard. Si capisce che la cosa è particolarmente onerosa per chi esegue l'intervento. Crediamo che oggi, come dicevo prima, sia necessario favorire gli interventi, soprattutto di riconversione, ovviamente nell'ottica del risparmio del suolo. C'è un buon numero di cittadini, molti dei quali ho sentito a colloquio, che sono scoraggiati dall'intraprendere questa strada anche per l'elevato numero di standard da realizzare. La norma, quindi, cosa propone? Propone di considerare come ristrutturazione, ai fini della corresponsione degli standard, tutti gli interventi di demolizione e ricostruzione che ricadano anche parzialmente sul sedime esistente. Se invece l'edificio viene spostato completamente, si tratterà ovviamente - ma lì non possiamo scampare - di una nuova costruzione. In questo caso però è un aspetto che abbiamo approfondito in Commissione, significa che ho un lotto talmente ampio che mi consente probabilmente di

realizzare anche i parcheggi, e dato che il problema è sempre la monetizzazione più che la realizzazione, la cosa non dovrebbe essere così gravosa.

CONSIGLIERE MARIN ROBERTO - IMPEGNO PER BASSANO

Velocemente, sarebbe stato anche ed è nello spirito poi dell'ordine del giorno su cui discuteremo più tardi della questione degli oneri.... torno sull'argomento, è vero che nel documento c'è il passaggio regole certe e torno ad insistere perché si imposti almeno un lavoro di revisione organica, perché quando vedo scritto Art. 90 ho paura!

Il mio intervento è solo per fissare un punto, che è uscito anche in Commissione urbanistica ed è un po' nei passaggi che ha fatto l'Assessore. Dovremo fare anche un ragionamento in termini il più possibile agevolativi, perché se il tema è rigenerazione urbana, quindi ristrutturazione dell'esistente, per potere ottenere qualche risultato molto probabilmente anche il Comune deve fare qualche rinuncia in termini di oneri, di standard etc., perché bisogna prendere in mano la situazione. Capisco che nel momento in cui parlo di oneri e di standard l'Assessore Campagnolo vede sfumare tutte le sue progettualità sul programma delle opere pubbliche, però se vogliamo in qualche maniera.... ricordo che si è parlato di cura da cavallo, diceva il Consigliere Bernardi qualche tempo fa. Effettivamente è quella la leva su cui dobbiamo agire per potere in qualche modo dare un'indicazione nella pianificazione urbanistica della città. Al di là di quello che stiamo discutendo e del piccolo intervento di questa sera, molto probabilmente bisogna fare un ragionamento più ad ampio respiro su dove e quanto possiamo rinunciare per quanto riguarda il carico degli oneri e della monetizzazione se vogliamo effettivamente agevolare chi rigenera la città.

CONSIGLIERE ZONTA ANDREA - BASSANO CONGIUNTA

Molto velocemente perché qualche commento in più lo farò sull'ultimo ordine del giorno, perché è un po' una trattazione, quella degli oneri di urbanizzazione e degli standard, che va comunque pensata e calcolata a 360 gradi. L'ordine del giorno di stasera, quello sull'Art. 21, credo che sia un primo passo, anche se forse magari visto in modo parziale e non in modo globale, credo sia comunque un primo passo che va verso una regolarizzazione di quanto dovuto da chi fa impresa o lavora nell'ambito edilizio, perché penso ci sia un principio fondamentale, che è quello che in un insediamento bisogna tenere presente quanto è già stato dato, non si può pensare sempre che ogni volta che si fa qualcosa di nuovo, e parlo soprattutto della ristrutturazione, dobbiamo far pagare tutti gli oneri come se la cosa fosse nuova. Prima era un po' così. Pertanto questo punto, questo Art. 21, sicuramente va in favore di questa questione. E' chiaro, in urbanistica è sempre difficile stabilire delle regole certe, l'ha detto l'Assessore prima, è difficile stabilire l'ante '89 al post '89, era un po' la discussione uscita, ma sull'ante '89 c'erano le regole diverse, ora ci sono altre regole, ci sono anche altri carichi a livello di oneri. Ad un certo punto comunque uno spartiacque bisogna metterlo, quello è uno spartiacque che dal punto di vista urbanistico è importante e credo che vada considerato. Se tutto sommato, molto probabilmente, si dà un po' più di vantaggio alle costruzioni fatte ante '89, credo che vada anche bene, perché sono sicuramente tra le costruzioni che molto probabilmente hanno più bisogno di essere ristrutturate, anzi in taluni casi demolite e ricostruite.

Per cui il mio voto sarà favorevole appunto per quello che ho detto, perché è un primo passo, magari piccolo, grande probabilmente per l'Assessore Campagnolo perché si vede tagliati alcuni ingressi che magari potevano essere certi, ma qualche volta bisogna anche rinunciare a qualcosa e cercare di creare un volano esterno che molto probabilmente non darà frutti immediati all'Amministrazione comunale, ma sicuramente darà dei frutti se non altro ad altri problemi che forse in questo momento sono ben più gravi che non qualche lira in più da parte degli oneri o degli standard.

CONSIGLIERA BUSNELLI MARIA CRISTINA - PARTITO DEMOCRATICO

Mi inserisco nella discussione per proporre un emendamento, che i Commissari della Commissione territorio conoscono bene, al punto in discussione. Si tratta semplicemente di un'integrazione, discussa due volte nella Commissione, che, come accennava anche il Consigliere prima di me, prevede un discrimine tra la data dell'adozione del Piano regolatore, quindi il 3 ottobre dell'89, e la fase successiva. Questo perché era necessario porre una data - come è stato detto prima nell'intervento dell'Assessore - e delle regole certe e chiare. E' anche vero che la discussione che è stata fatta in Commissione aveva anche lo scopo di arrivare alla maggiore equità nell'applicazione delle norme. Questo spiega anche perché l'argomento è stato portato

più di una volta in discussione, anche perché è stata necessaria un'integrazione successiva alla data di deposito degli atti ed è questo il motivo per cui oggi presentiamo questo emendamento.

CONSIGLIERE BERNARDI BRUNO - PIU' BASSANO

Credo che l'argomento sia importantissimo perché? Perché parliamo di rigenerazione urbana e nel farlo dobbiamo anche chiederci perché discutiamo un simile articolo. Stiamo discutendo di una cosa, molto semplicemente, per riuscire a semplificare la vita a chi vuole sistemare la propria casa, magari in maniera sostanziale, senza dovere dare degli standard che oggi la legge richiede, che sono pesanti rispetto a quello che veniva chiesto prima. Regole certe: sono molto d'accordo. Purtroppo abbiamo avuto non regole certe o regole certe ma non favorevoli al territorio per moltissimi anni. Abbiamo dei territori che sono estremamente degradati, nessuno ricostruirebbe, penso, San Marco com'è oggi. Abbiamo interi quartieri, anche i più moderni, che non hanno nemmeno il marciapiede, lottizzazioni assurde. Penso a via Zilotti che è vicina a casa mia, dove le auto sono permanentemente in strada; pur avendolo costruito in anni recenti, non c'è il posto per mettere fisicamente le auto di chi abita quei quartieri. Di questi esempi ne abbiamo tantissimi. Questo ci deve fare riflettere. Oggi siamo costretti a correggere per non penalizzare chi vuole ristrutturare una casa, concedendo qualcosa che non doveva essere concesso prima. Non dovevo concedere di occupare il suolo pubblico se faccio una casa privata, devi avere lo spazio per mettere la tua auto, il tuo posto. Purtroppo abbiamo creato una città incasinata, quando giriamo per le vie troviamo sempre le auto parcheggiate. Pensate cosa sarebbe via Beata Giovanna o vie molto più recenti se non ci fossero le auto, che sono sempre parcheggiate, di sera da chi vi abita e di giorno da chi lavora in zona. E' chiaro che ci vuole sicuramente attenzione e regole certe per favorire anche un momento di rigenerazione, di sviluppo, di ripresa di un'economia dell'edilizia oggi in crisi, ma in crisi probabilmente perché si è costruito troppo e spesso anche male. Faccio questo intervento per sollecitare l'assoluta attenzione a fare in modo che queste rigenerazioni tengano conto di un tessuto e di una qualità abitativa che deve essere superiore e migliore di quella che purtroppo abbiamo visto svilupparsi negli anni '70, negli anni '80, negli anni '90 ed anche in esempi molto più recenti. Se venisse costruito tutto quello che è previsto in via Cereria, vorrei sapere dove diavolo metterebbero le macchine tutti quelli che verrebbero ad abitare in via Cereria. Effettivamente abbiamo commesso, non dico hanno commesso, abbiamo commesso tanti errori. Questo rimedia una certa cosa, aiuta una certa cosa, ma non risolve un problema su cui non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia.

Il mio voto sarà favorevole.

ASSESSORE - MUNARI LINDA

Solo per dire due parole di numero a seguito dell'intervento specialmente del Consigliere Zonta e per chiudere con un auspicio. Quello che diceva il Consigliere lo condivido ed è vero, ma penso che sia importante sottolinearlo, cioè è vero che con questa manovra introiteremo un po' di meno, perché rispetto al singolo intervento qualche limatura ci sarà, però rispetto alle persone che ho visto che hanno sottoposto il problema, la speranza e l'auspicio è quello che ne partano semplicemente di più. La chiave è il volano e in questo senso va la mossa che facciamo.

CONSIGLIERE DARIO BERNARDI - PORTIAMO BASSANO AL CENTRO

Solo per annunciare il mio voto favorevole, per dare atto del buon lavoro fatto in Commissione e alla esplicita disponibilità dell'Assessora Munari di considerare le proposte che vengono dal passato non solo di natura paleolitica.

Visto l'emendamento, presentato dalla Consigliera Busnelli Maria Cristina, **Allegato sub 2)** al presente atto come parte integrante, che messo in votazione ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 22

Voti favorevoli n. 22.

Emendamento approvato

Il Presidente mette in votazione la deliberazione così come emendata;

Con voti unanimi favorevoli espressi dai n. 22 consiglieri presenti e votanti con l'ausilio del sistema elettronico di cui all'articolo 71 del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;

DELIBERA

1. di **adottare** ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004 e successive modificazioni ed integrazioni la Variante all'art.21 delle Norme Tecniche Operative del Piano degli interventi (**Allegato sub1**);
2. di **dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 11/2004, dalla data di adozione dello strumento di pianificazione in oggetto e fino alla sua entrata in vigore si applicano le misure di salvaguardia secondo le modalità della legge 3 novembre 1952, n. 1902 "Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori" e successive modificazioni ed integrazioni;
3. di **demandare** al Dirigente dell'Area V Urbanistica ogni altro atto o provvedimento previsto dalla L.R. n.11/2004 ed in particolare:
 - di depositare la Variante a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede Comunale (Area V Urbanistica);
 - di pubblicizzare detto deposito a mezzo di avviso all'Albo online del Comune e affissione di manifesti in città;
 - di aggiornare il Quadro Conoscitivo del Piano degli Interventi;
4. di **dare atto** che decorsi trenta giorni dal deposito della Variante chiunque potrà formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni, così come previsto dal punto 3 dell'art. 18 della L.R. 11/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

EMENDAMENTO N.1

Con il presente emendamento si chiede che venga integrato il comma 1 dell'art.21 come di seguito riportato:

VIGENTE**ART. 21 - DOTAZIONE DI SERVIZI E ATTREZZATURE NEGLI I.E.D.**

1 - Ai sensi dell'art 31 della L.R. n. 11/2004 per gli interventi di nuova costruzione, ampliamenti, demolizione e ricostruzione, fedele ristrutturazione con aumento di superficie utile e/o di unità immobiliari e cambi d'uso con o senza opere a ciò preordinate, dovrà essere garantita la dotazione di servizi e attrezzature. Nel caso di demolizione e fedele ricostruzione la dotazione è dovuta solo per la superficie utile in aumento.

2 - Nel caso di ristrutturazione con aumento di unità immobiliari, la dotazione di servizi e attrezzature sarà dovuta solo per la superficie utile o volume in aumento.
E' fatta salva la dotazione di servizi e di attrezzature già conferiti o monetizzati con precedenti titoli abilitativi o con strumento attuativo.

3 - Il cambio di destinazione d'uso, con o senza opere a ciò preordinate, riferito ad immobili esistenti può essere autorizzato solo a condizione che risultino assicurate le dotazioni di spazi pubblici di cui al presente articolo, in funzione dell'incremento del "carico urbanistico" rispetto alla destinazione in atto, secondo le quantità prescritte. E' fatta salva la dotazione di servizi e di attrezzature già conferiti o monetizzati con precedenti titoli abilitativi o con strumento attuativo.
(...)

VARIANTE**ART. 21 - DOTAZIONE DI SERVIZI E ATTREZZATURE NEGLI INTERVENTI EDILIZI DIRETTI**

1 - Ai sensi dell'art 31 della L.R. n. 11/2004 per gli interventi edilizi diretti di nuova costruzione, ampliamento e cambio di destinazione d'uso con o senza opere a ciò preordinate, deve essere garantita la dotazione di servizi e attrezzature quantificata in funzione dell'incremento del carico urbanistico, anche rispetto alla eventuale destinazione d'uso in atto, secondo le quantità prescritte. E' sempre fatta salva la dotazione di servizi e attrezzature già conferiti o monetizzati con precedenti titoli edilizi **rilasciati dal 03/10/1989 (data di adozione del P.R.G. '89).**

2 - Per gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione su area di sedime completamente diversa, la dotazione di servizi e attrezzature sarà dovuta sull'intera Su di progetto senza detrazione del carico urbanistico preesistente.

3 - Negli interventi di ristrutturazione, ai soli fini della dotazione di servizi e attrezzature, è da classificarsi "ampliamento" anche l'aumento di superficie all'interno della sagoma e/o del volume legittimato esistente. Costituisce altresì "ampliamento" la trasformazione di Snr in Su con esclusione degli interventi sugli immobili per i quali sia stato dato l'inizio lavori prima del 03/10/1989 (data di adozione del P.R.G. '89) purchè non comportanti variazione in aumento delle unità immobiliari.

3 bis - Per il cambio di destinazione d'uso la dotazione di servizi e attrezzature è quantificata in funzione dell'incremento del carico urbanistico: pertanto dovrà essere determinata mediante differenza tra la dotazione dovuta per la destinazione di progetto e la dotazione "virtualmente acquisita" per la destinazione d'uso esistente secondo le quantità stabilite dalle N.T.O. del P.I. vigente.
(...)





COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

PIANO REGOLATORE COMUNALE - P.R.C.

PIANO DEGLI INTERVENTI

Allegato di N. 2 FACCIATO
a deliberazione C.C. N. 59 del 9/07/2015
Il Presidente *[Signature]* Il Segretario Comunale *[Signature]*



Variante all'art. 21 delle Norme Tecniche Operative del "Piano degli Interventi 2012-2017"

Adottato con deliberazione
del Consiglio Comunale
N. 59 in data 9/06/2015

Area V Urbanistica

Il Dirigente
dot. Renzo Cortese





TITOLO - III- INDICI E DEFINIZIONI

Capo - III – DOTAZIONE DI STANDARD E PARCHEGGI PRIVATI

ART. 21 – DOTAZIONE DI SERVIZI E ATTREZZATURE NEGLI I.E.D.

Testo VIGENTE

1 - Ai sensi dell'art 31 della L.R. n. 11/2004 per gli interventi di nuova costruzione, ampliamenti, demolizione e ricostruzione, fedele ristrutturazione con aumento di superficie utile e/o di unità immobiliari e cambi d'uso con o senza opere a ciò preordinate, dovrà essere garantita la dotazione di servizi e attrezzature. Nel caso di demolizione e fedele ricostruzione la dotazione è dovuta solo per la superficie utile in aumento.

2 - Nel caso di ristrutturazione con aumento di unità immobiliari, la dotazione di servizi e attrezzature sarà dovuta solo per la superficie utile o volume in aumento.
E' fatta salva la dotazione di servizi e di attrezzature già conferiti o monetizzati con precedenti titoli abilitativi o con strumento attuativo.

3 - Il cambio di destinazione d'uso, con o senza opere a ciò preordinate, riferito ad immobili esistenti può essere autorizzato solo a condizione che risultino assicurate le dotazioni di spazi pubblici di cui al presente articolo, in funzione dell'incremento del "carico urbanistico" rispetto alla destinazione in atto, secondo le quantità prescritte. E' fatta salva la dotazione di servizi e di attrezzature già conferiti o monetizzati con precedenti titoli abilitativi o con strumento attuativo.

[...]

Il TESTO IN VARIANTE che sostituisce i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

1 - Ai sensi dell'art 31 della L.R. n. 11/2004 per gli interventi edilizi diretti di nuova costruzione, ampliamento e cambio di destinazione d'uso con o senza opere a ciò preordinate, deve essere garantita la dotazione di servizi e attrezzature quantificata in funzione dell'incremento del carico urbanistico, anche rispetto alla eventuale destinazione d'uso in atto, secondo le quantità prescritte. E' sempre fatta salva la dotazione di servizi e attrezzature già conferiti o monetizzati con precedenti titoli edilizi.

2 - Per gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione su area di sedime completamente diversa, la dotazione di servizi e attrezzature sarà dovuta sull'intera Su di progetto senza detrazione del carico urbanistico preesistente.


3 - Negli interventi di ristrutturazione, ai soli fini della dotazione di servizi e attrezzature, è da classificarsi "ampliamento" anche l'aumento di superficie all'interno della sagoma e/o del volume legittimato esistente. Costituisce altresì "ampliamento" la trasformazione di Snr in Su con esclusione degli interventi sugli immobili per i quali sia stato dato l'inizio lavori prima del 03/10/1989 (data di adozione del P.R.G. '89) purchè non comportanti variazione in aumento delle unità immobiliari.

3 bis - Per il cambio di destinazione d'uso la dotazione di servizi e attrezzature è quantificata in funzione dell'incremento del carico urbanistico: pertanto dovrà essere determinata mediante differenza tra la dotazione dovuta per la destinazione di progetto e la dotazione "virtualmente acquisita" per la destinazione d'uso esistente secondo le quantità stabilite dalle N.T.O. del P.I. vigente.


[...]

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



Copia su supporto informatico, costituita da un esemplare e da numero _2_ allegati per complessive numero _II_ facciate, conforme all'originale di documento formato dal Comune di Bassano del Grappa su supporto analogico, ai sensi dell'articolo 23 - ter del Decreto legislativo n. 82/2005.

Bassano del Grappa, 27 luglio 2015

*Firmato digitalmente dall'incaricato
Federica Peron*